

**Pubblicato il 10/10/2018**

**Sent. n. 1417/2018**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2107 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da Cerrato Antonio, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via SS. Martiri Salernitani, 31;

contro

Comune di Montecorvino Rovella, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Perongini, con domicilio eletto presso il suo studio, in Salerno, via Domenico Coda, 8;

nei confronti

Salerno Giuseppe, Toriello Natalino, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Rizzo, Federico Conte, Valeria Ciervo, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Salerno, corso Vittorio Emanuele, 127;

per l'annullamento

dell'atto di accertamento di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione n. 16 del 13 aprile 2007, della determina n. 34 del 6 giugno 2008 (recante l'annullamento d'ufficio del permesso di costruire n. 57 del 5 dicembre 2003), dell'ordinanza di demolizione n. 81 del 29 ottobre 2008, nonché delle note comunali prot. n. 6792 del 24 aprile 2009 e prot. n. 3852 del 9 marzo 2009.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Montecorvino Rovella, di Salerno Giuseppe e di Toriello Natalino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2018 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### **FATTO**

1. Ai fini di una piana ricostruzione della vicenda controversa, giova previamente illustrarne l'antefatto, così come emergente dalle allegazioni delle parti.

1.1. In forza della concessione edilizia n. 4 del 20 gennaio 1987 e della successiva variante n. 11 dell'8 settembre 1987, Coralluzzo Sante realizzava un fabbricato per civile abitazione in Montecorvino Rovella, alla via Bernini, in catasto al foglio 14, particelle 1112 e 1114, costituito da un livello interrato, un livello seminterrato e tre piani fuori terra (per un volume complessivo di mc 2068,89).

1.2. I menzionati titoli abilitativi edilizi contemplavano, al piano terra, un porticato protetto da una ringhiera metallica, non computato sotto il profilo planovolumetrico.

Per prescrizione impartita dall'ASL competente, in luogo della ringhiera, il Coralluzzo aveva realizzato un parapetto perimetrale avente altezza pari a circa m 1,00, assentito con concessione edilizia n. 108 dell'8 luglio 1988.

1.3. In data 1° marzo 1995 (prot. n. 2446), il Coralluzzo presentava al Comune di Montecorvino Rovella istanza di condono ex art. 39 della l. n. 724/1994, avente per oggetto la trasformazione funzionale in autorimessa del porticato terraneo del suindicato edificio.

All'istanza era allegata un'attestazione di versamento di L 5.000.000, quale oblazione per "abuso d.l. n. 694/1994", riferibile, quindi, alla tipologia 4 della tabella allegata alla l. n. 47/1985, e cioè, segnatamente, alle opere comportanti modifiche di destinazione d'uso ma non aumento della superficie utile o del volume assentito.

Nella rilasciata concessione edilizia in sanatoria n. 38 del 16 luglio 1999 l'intervento abusivo figurava, però, classificato nella diversa tipologia 1 della tabella allegata alla l. n. 47/1985 (opere realizzate in assenza del titolo abilitativo edilizio o in difformità da esso, nonché in difformità dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici).

1.4. In data 14 giugno 2000 (prot. n. 8684), il Coralluzzo richiedeva al Comune di Montecorvino Rovella il rilascio concessione edilizia per il cambio di destinazione d'uso del locale terraneo de quo da autorimessa ad abitazione, nel presupposto dell'avvenuto condono dei volumi ivi realizzati.

In conformità al parere contrario espresso dalla Commissione edilizia comunale nella seduta del 10 luglio 2000 (cfr. verbale n. 160, in pari data), il Capo dell'Area Tecnica del Comune di Montecorvino Rovella, con determina del 5 luglio 2002, prot. n. 8684, rigettava l'istanza di concessione edilizia prot. n. 8684 del 14 giugno 2000 in base al rilievo che con la concessione edilizia in sanatoria n. 38 del 16 luglio 1999 non risultava condonata la volumetria realizzata mediante la materiale trasformazione dell'originario porticato in garage e che di tale volumetria aggiuntiva non risultava dimostrata la conformità urbanistica.

1.5. Con ricorso iscritto a r.g. n. 2576/2002, il Coralluzzo impugnava dinanzi a questo Tribunale amministrativo regionale il suindicato provvedimento declinatorio.

Con ordinanza n. 1311 del 31 ottobre 2002 questa Sezione accoglieva la domanda cautelare proposta in relazione al menzionato ricorso iscritto a r.g. n. 2576/2002.

1.6. Con determina n. 28 del 20 maggio 2003 il Capo dell'Area Tecnica del Comune di Montecorvino Rovella annullava d'ufficio la concessione edilizia in sanatoria n. 38 del 16 luglio 1999 in ragione del riscontrato errore di classificazione dell'abuso condonato (rappresentato dal richiedente come mero cambio di destinazione d'uso da porticato ad autorimessa) entro la tipologia 1, anziché entro la tipologia 4 della tabella allegata alla l. n. 47/1985.

Conseguentemente, rilasciava al Coralluzzo il permesso di costruire in sanatoria n. 3 del 7 luglio 2003 limitatamente al mero cambio di destinazione d'uso della porzione immobiliare de qua da porticato ad autorimessa.

Dopo aver, quindi, riesaminato l'istanza di concessione edilizia in sanatoria prot. n. 8684 del 14 giugno 2000 alla luce della nuova cornice abilitativa, la respingeva con determina n. 46 dell'8 luglio 2003.

1.7. Il Coralluzzo impugnava tale ulteriore provvedimento declinatorio con motivi aggiunti al ricorso iscritto a r.g. n. 2576/2002 ed otteneva da questo adito Tribunale amministrativo regionale l'accoglimento dell'istanza cautelare proposta (ordinanza n. 1262 del 16 ottobre 2003).

1.8. In esecuzione conformativa del nuovo dictum cautelare di accoglimento, il Capo dell'Area Tecnica del Comune di Montecorvino Rovella rilasciava il permesso di costruire in sanatoria n. 57 del 5 dicembre 2003, avente per oggetto la modifica con opere della destinazione d'uso da autorimessa ad abitazione del locale terraneo dell'edificio ubicato in Montecorvino Rovella, alla via Bernini, in catasto al foglio 14, particella 1112, sub 49.

1.9. Successivamente, questa Sezione, con sentenza n. 98 del 15 febbraio 2006 definiva il giudizio instaurato col ricorso iscritto a r.g. n. 2576/2002, dichiarando quest'ultimo inammissibile e respingendo i relativi motivi aggiunti.

1.10. Nel conformarsi alla sopraggiunta pronuncia definitiva reiettiva, il Capo dell'Area Tecnica del Comune di Montecorvino Rovella, con determina n. 59 del 20 ottobre 2006, annullava d'ufficio il permesso di costruire in sanatoria n. 57 del 5 dicembre 2003.

1.11. Con ordinanza n. 16 del 13 aprile 2007 (prot. n. 4680) veniva, quindi, ingiunta la demolizione delle seguenti opere, volte al cambio di destinazione d'uso da autorimessa ad abitazione del porticato al piano terra dell'edificio ubicato in Montecorvino Rovella, alla via Bernini, in catasto al foglio 14, particella 1112, sub 49, nonché rimaste sine titolo a seguito del disposto annullamento d'ufficio del permesso di costruire in sanatoria n. 57 del 5 dicembre 2003: realizzazione di «pareti di tompagno, tramezzature, intonaco civile, impianti idro-termo-sanitari ed elettrici, pavimenti e rivestimenti, porte interne e di caposcala, infissi esterni e ... rifiniture occorrenti per l'agibilità degli alloggi».

In data 2 ottobre 2007, la Polizia locale di Montecorvino Rovella, all'uopo incaricata, segnalava l'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione n. 16 del 13 aprile 2007 (cfr. verbale di sopralluogo in pari data, prot. n. 2903 P.L.).

Di qui, poi, l'atto di accertamento di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione n. 16 del 13 aprile 2007, emesso dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Montecorvino Rovella con nota dell'11 ottobre 2007, prot. n. 13774.

2. Tale atto, unitamente al presupposto verbale di sopralluogo prot. n. 2903 P.L. del 2 ottobre 2007, era impugnato col ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 10 dicembre 2007 e depositato il 28 dicembre 2007, da Cerrato Antonio, resosi frattanto (in data 12 aprile 2006) acquirente dell'unità immobiliare de qua, ubicata in Montecorvino Rovella, alla via Bernini, in catasto al foglio 14, particella 1112, sub 49.

A sostegno dell'esperito gravame, il Cerrato denunciava: a) il difetto del presupposto soggettivo di legittimazione rispetto al provvedimento impugnato, per non essere stato egli (quale proprietario dell'unità immobiliare contestata) destinatario dell'inottemperata ordinanza di demolizione n. 16 del 13 aprile 2007; b) l'omessa comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio; c) il deficit istruttorio e motivazionale sia in merito alle preminenti ragioni di pubblico interesse alla rimozione delle opere abusive sia in merito alla sussistenza degli estremi per l'irrogazione della sanzione pecuniaria in alternativa alla disposta misura repressivo-ripristinatoria.

3. Con primi motivi aggiunti, notificati l'8 ottobre 2008 e depositati il 15 ottobre 2008, il Cerrato impugnava, inoltre, chiedendone l'annullamento, la determina n. 34 del 6 giugno 2008 (prot. n. 9556), con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Montecorvino Rovella, previ pareri conformi del Responsabile del procedimento prot. n. 134 del 17 aprile 2008 e della Commissione edilizia comunale n. 16 del 15 aprile 2008, nonché a conferma della precedente determina n. 59 del 20 ottobre 2006, aveva annullato d'ufficio il permesso di costruire n. 57 del 5 dicembre 2003.

A supporto di tale impugnazione, deduceva: a) l'omessa ponderazione e l'insufficiente motivazione circa la prevalenza dell'interesse pubblico al ritiro del titolo abilitativo edilizio annullato rispetto all'interesse privato alla sua conservazione, consolidatosi (in termini di affidamento) nell'arco temporale trascorso tra l'emissione del predetto titolo e la sua rimozione in autotutela; b) l'erroneità del presupposto circa la più ampia portata della legittimazione conseguita dall'immobile controverso in esito al rilascio della concessione edilizia in sanatoria n. 38 del 16 luglio 1999 (avente per oggetto, a suo dire, la chiusura di un porticato, con relativa trasformazione materiale del corrispondente locale terraneo in deposito ed autorimessa, riconducibile alla tipologia 1, e non la mera trasformazione funzionale del porticato anzidetto in deposito ed autorimessa, riconducibile alla tipologia 4 della tabella allegata alla l. n. 47/1985) e, quindi, circa la suscettività dell'immobile medesimo rispetto agli interventi assentiti con l'annullato permesso di costruire n. 57 del 5 dicembre 2003.

4. Con secondi motivi aggiunti, notificati il 29 dicembre 2008 e depositati il 5 gennaio 2009, il ricorrente impugnava, ancora, chiedendone l'annullamento, l'ordinanza di demolizione n. 81 del 29 ottobre 2008, emessa (in sostituzione della precedente ordinanza di demolizione n. 16 del 13 aprile 2007, frattanto annullata d'ufficio con determina del Capo dell'Area Tecnica del Comune di Montecorvino Rovella n. 2 del 14 gennaio 2008, prot. n. 680) dal Responsabile dell'Area Tecnica del

Comune di Montecorvino Rovella ed avente per oggetto le opere assentite col permesso di costruire n. 57 del 5 dicembre 2003, annullato d'ufficio con determina n. 34 del 6 giugno 2008.

A sostegno dell'ulteriore gravame, il Cerrato denunciava: a) la mancata valutazione del pregiudizio derivante all'intero fabbricato dall'abbattimento delle opere abusive, e, quindi, dell'applicabilità della sanzione alternativa pecuniaria ai sensi dell'art. 34 del d.p.r. n. 380/2001; b) l'omessa ponderazione circa la prevalenza dell'interesse pubblico alla rimozione rispetto all'antagonista interesse privato al mantenimento in loco della res abusiva; c) la mancata comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio.

5. Con terzi motivi aggiunti, notificati il 22 maggio 2009 e depositati il 4 giugno 2009, il ricorrente impugnava, infine, chiedendone l'annullamento: - la nota del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Montecorvino Rovella prot. n. 6792 del 24 aprile 2009, preannunciante la successiva redazione del verbale di consistenza e di immissione in possesso in relazione al manufatto contestato; - la nota del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Montecorvino Rovella prot. n. 3852 del 9 marzo 2009, recante l'accertamento di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione n. 81 del 29 ottobre 2008.

Nell'avversare tali atti, lamentava: a) il mancato esame dell'istanza di sanatoria prot. n. 1797 del 30 gennaio 2009 preventivamente all'adozione degli atti sanzionatori impugnati; b) la sanabilità delle opere controverse alla stregua delle direttive applicative impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con circolare n. 2699 del 7 dicembre 2005.

6. Alla stregua dei ragguagli forniti nell'esibita relazione del Capo dell'Area Tecnica del Comune di Montecorvino Rovella prot. n. 7994 del 1° giugno 2018, l'amministrazione comunale, dopo la proposizione delle suindicate impugnazioni, procedeva: - all'acquisizione gratuita al patrimonio comunale (cfr. nota di trascrizione n. 177 del 7 luglio 2009) ed all'immissione in possesso dell'unità immobiliare ubicata in Montecorvino Rovella, alla via Bernini, e censita in catasto al foglio 14, particella 1112, sub 49; - a intimare lo sgombero della stessa con ordinanze n. 18 del 9 marzo 2010 (prot. n. 3819), n. 92 del 21 agosto 2012 (prot. n. 14839) e prot. n. 16424 del 29 settembre 2014; - a disporre la demolizione d'ufficio delle opere abusive con ordinanza n. 18 del 24 marzo 2015, la cui esecuzione era avviata mediante determine di affidamento dei lavori di abbattimento n. 762 del 14 dicembre 2015 e n. 164 del 3 maggio 2018.

9. Costituitisi sia l'intimato Comune di Montecorvino Rovella sia i controinteressati (proprietari confinanti) Toriello Natalino e Salerno Giuseppe, eccepivano l'irricevibilità, l'improcedibilità e l'infondatezza delle domande proposte ex adverso, delle quali richiedevano, quindi, il rigetto.

10. All'udienza pubblica del 19 luglio 2018 la causa era trattenuta in decisione.

## **DIRITTO**

1. In rito, va rilevata la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso introduttivo del presente giudizio. In seguito all'annullamento d'ufficio dell'ordinanza di demolizione n. 16 del 13 aprile 2007, disposto con determina del Capo dell'Area Tecnica del Comune di Montecorvino Rovella n. 2 del 14 gennaio 2008, prot. n. 680, l'atto impugnato con detto ricorso introduttivo – ossia la nota del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Montecorvino Rovella prot. n. 13774 dell'11 ottobre 2007, recante l'accertamento di inottemperanza alla menzionata ingiunzione di demolizione n. 16 del 13 aprile 2007 – è, infatti, stato assorbito e sostituito dall'omologo atto – ossia dalla nota del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Montecorvino Rovella prot. n. 3852 del 9 marzo 2009, recante l'accertamento di inottemperanza alla nuova ingiunzione di demolizione n. 81 del 29 ottobre 2008 – gravato con terzi motivi aggiunti, cosicché dall'invocato annullamento giurisdizionale dell'atto impugnato ab origine il Cerrato non potrebbe più ritrarre alcuna utilità pratica.

2. Venendo ora ai primi, secondi e terzi motivi aggiunti, essi si rivelano infondati per le ragioni illustrate in appresso.

Tanto esime il Collegio dallo scrutinio delle ulteriori eccezioni in rito sollevate dalle parti resistenti.

3. Primi motivi aggiunti.

3.1. Privo di pregio è, innanzitutto, l'assunto di omessa ponderazione e di insufficiente motivazione circa la prevalenza dell'interesse pubblico all'annullamento d'ufficio del permesso di costruire n. 57 del 5 dicembre 2003 rispetto all'interesse privato alla sua conservazione, consolidatosi (in termini di affidamento) nell'arco temporale trascorso tra l'emissione del predetto titolo abilitativo edilizio e la sua rimozione in autotutela (cfr. retro, in narrativa, sub n. 3, lett. a).

3.1.1. Ed invero, l'annullamento d'ufficio del permesso di costruire n. 57 del 5 dicembre 2003, disposto con la gravata determina del Capo dell'Area Tecnica del Comune di Montecorvino Rovella n. 34 del 6 giugno 2008, rinviene adeguata ed esaustiva giustificazione, sul piano dell'interesse pubblico: - nell'indefettibile esigenza di conformare l'operato dell'amministrazione al dictum giurisdizionale definitivo. pronunciato da questa Sezione con sentenza n. 98 del 15 febbraio 2006 (rimasta esecutiva per effetto dell'ordinanza cautelare reiettiva del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 4041 del 31 luglio 2007 e passata in giudicato in esito alla dichiarata perenzione del giudizio di appello per effetto di decreto presidenziale n. 1341 del 14 ottobre 2013), nel senso della insussistente legittimazione edilizia delle opere di chiusura del porticato al piano terra del fabbricato sito in Montecorvino Rovella, alla via Bernini, in catasto al foglio 14, particelle 1112 e 1114, con relativa trasformazione materiale del locale terraneo adibito a deposito ed autorimessa; - nella inammissibile eccedenza – così come acclarata nella citata sentenza n. 98 del 15 febbraio 2006 – della cubatura assentita dapprima con la concessione edilizia in sanatoria n. 38 del 16 luglio 1999 e poi col permesso di costruire n. 57 del 5 dicembre 2003 rispetto alla misura massima di mc 750 condonabili ai sensi dell'art. 39 della l. n. 724/1994; - nell'irrimediabile contrasto dell'incremento volumetrico determinato dagli interventi controversi con l'indice di fabbricabilità fondiaria consentita dal programma di fabbricazione, vigente razione temporis, per la zona B2 di relativa ubicazione.

I suindicati elementi integrano, infatti, in re ipsa, gli estremi dell'interesse pubblico giustificativo dell'annullamento d'ufficio dell'emesso titolo abilitativo edilizio.

In questo senso, giova rammentare che tra le ipotesi in cui l'interesse pubblico alla rimozione dell'atto illegittimo è da considerarsi in re ipsa, e non richiede, pertanto, uno specifico impegno motivazionale è annoverabile, appunto, quella di annullamento d'ufficio di un titolo edilizio illegittimo a fronte dell'esigenza di garantire e tutelare l'equilibrato sviluppo del territorio e l'osservanza della vigente disciplina urbanistica, rispetto alla quale l'opera da realizzare si ponga in aperto e permanente contrasto (Cons. Stato, sez. V, 28 novembre 2005, n. 6630; sez. IV, 26 ottobre 2007, n. 5601; 23 febbraio 2012, n. 1041; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 15 giugno 2005, n. 1110; TAR Abruzzo, L'Aquila, 26 aprile 2013, n. 382).

3.1.2. Il motivo di impugnazione in esame ha, peraltro, già trovato puntuale confutazione nelle seguenti argomentazioni, appieno condivisibili, in base alle quali questo Tribunale amministrativo regionale, sez. I, con sentenza n. 1799 del 26 agosto 2013, ha respinto il ricorso iscritto a r.g. n. 1599/2008, proposto da Tortora Mariagrazia (proprietaria dell'unità immobiliare ubicata in Montecorvino Rovella, alla via Bernini, e censita in catasto al foglio 14, particella 1112, sub 47, nonché adiacente a quella del Cerrato) avverso la medesima determina del Capo dell'Area Tecnica del Comune di Montecorvino Rovella n. 34 del 6 giugno 2008.

«E' certamente vero – recita la pronuncia richiamata – quanto sostenuto dalla ricorrente in ordine alla disciplina, normativa e giurisprudenziale, dell'annullamento di ufficio di un provvedimento amministrativo, secondo cui non è sufficiente a reggere la determinazione di autotutela la mera esistenza di un vizio di legittimità, occorrendo invece che si configurino e vengano esplicitate concrete ragioni di interesse pubblico a fondamento dell'atto di ritiro (prevalenti rispetto al contrapposto interesse del privato e non coincidenti col mero interesse al ripristino della legalità violata).

Tuttavia, tale regola, normativa e giurisprudenziale, non può condurre alla illegittimità del provvedimento in questa sede gravato, in ragione della sua peculiarità e dei caratteri della concreta vicenda in cui esso è stato emanato.

Va, invero, rilevato che la determina di annullamento prot. n. 9556 del 6 giugno 2008 ha ad oggetto un permesso di costruire (n. 57/2003) rilasciato in favore del signor Sante Coralluzzo con la espressa

clausola “Fatto salvo, altresì, l’esito del giudizio di merito del procedimento giuridico amministrativo dinanzi al TAR Salerno”.

Invero, il cambio di destinazione d’uso dei locali autorimessa-porticato a civile abitazione era stato originariamente chiesto dal signor Coralluzzo al Comune, ma negato dall’ente locale.

Nel procedimento giurisdizionale instaurato dal Coralluzzo avverso tale diniego il Tribunale aveva accolto l’istanza cautelare e sulla base di tali determinazioni del giudice il Comune aveva adottato il citato permesso di costruire n. 57/2003, apponendovi peraltro la clausola della salvezza degli esiti del giudizio.

Tale giudizio si era, poi, concluso negativamente per il privato, con la sentenza n. 98/2006 della II Sezione di questo Tribunale (non sospesa dal Consiglio di Stato in sede di appello), la quale aveva affermato la legittimità dei provvedimenti amministrativi adottati dal Comune.

Di conseguenza, l’autorità amministrativa, venuta meno la pronuncia cautelare che aveva giustificato l’emanazione del permesso di costruire ed assorbita questa dalla pronuncia di merito definitiva che si era espressa nel senso della legittimità del diniego originariamente opposto al privato, aveva provveduto al ritiro del permesso di costruire n. 57/2003.

In tali termini sinteticamente esposta la peculiare vicenda amministrativa sottesa al provvedimento abilitativo rilasciato dall’ente locale ed alla sua successiva eliminazione dal mondo giuridico, risulta in tutta evidenza che alcuna giustificazione, conforme all’ordinario paradigma normativo e giurisprudenziale, sulle prevalenti ragioni di interesse pubblico giustificative dell’atto di ritiro doveva rendere il Comune di Montecorvino Rovella nel pronunciare l’annullamento del richiamato permesso di costruire.

Esistendo a monte una determinazione del Comune di reiezione della domanda di mutamento di destinazione d’uso e risultando emanato il successivo provvedimento abilitativo solo sulla base di una pronuncia cautelare del TAR all’interno del giudizio di impugnazione instaurato dal privato, è corretto ritenere che il mantenimento in vita del predetto titolo edificatorio – originando esso da un dictum del giudice provvisorio ed interinale – avrebbe potuto giustificarsi solo nel momento in cui tale pronuncia avesse avuto definitiva conferma nella decisione di merito conclusiva del giudizio.

Il carattere meramente provvisorio dell’ordinanza cautelare, dunque, legittima pienamente l’apposizione nell’atto amministrativo della clausola di salvezza degli esiti del giudizio di merito, attribuendo allo stesso il medesimo carattere transitorio e non definitivo della pronuncia giurisdizionale da cui esso ha tratto origine. (...).

Invero, ove mai la definizione del procedimento giurisdizionale risulti favorevole all’amministrazione e, dunque, venga meno, con la reiezione del ricorso, la pronuncia cautelare vantaggiosa per il privato, riprendono pieno vigore gli originari provvedimenti (a suo tempo sospesi) e, dunque, è pienamente legittima l’azione amministrativa che provveda al ritiro dei successivi atti (adottati in corso di causa e con esclusivo riferimento allo svolgimento di essa) che con i primi risultino in contrasto.

Originando essi in via esclusiva dalla pronuncia cautelare del giudice, venuta meno quest’ultima essi perdono ogni giustificazione che li mantenga in vita ed è, dunque, legittima la loro rimozione, anche in considerazione del loro sostanziale contrasto con le determinazioni amministrative originariamente assunte, la cui validità è stata confermata dalla pronuncia giurisdizionale conclusiva del giudizio.

Tanto a maggior ragione quando di tale carattere provvisorio e condizionato dell’atto amministrativo sia dato espressamente conto nel corpo del provvedimento attraverso l’espressa apposizione della clausola di salvezza.

Sicché in tale situazione il ritiro del provvedimento non abbisogna di alcuna giustificazione sulle ragioni di interesse pubblico ad esso sottese, stante la natura ontologicamente non stabile del provvedimento di primo grado, condizionato per sua natura agli esiti del procedimento giurisdizionale.

Pertanto, il suo ritiro risulta sufficientemente motivato – così come in concreto è avvenuto – attraverso l’esposizione della peculiare vicenda che lo ha originato e con l’indicazione degli esiti del giudizio dinanzi al giudice amministrativo, che hanno confermato la validità dei provvedimenti

originariamente assunti dall'ente ed assorbito, con pronunzia di rigetto del ricorso, la misura cautelare interinalmente assunta in favore del privato ed in base alla quale era stato rilasciato il titolo edificatorio.

Orbene, tale obbligo motivazionale risulta adeguatamente osservato dal Comune, il quale nel corpo della determina oggetto della presente impugnativa ha esaustivamente esposto la vicenda amministrativa, lo svolgimento del procedimento e le ragioni che hanno fondato l'atto di ritiro in relazione agli esiti del giudizio intercorso tra il privato ed il Comune.

Né in tale situazione risulta rilevante, a supporto della tesi di parte ricorrente, il richiamo all'affidamento del privato, acquirente dell'immobile ...

Quanto alla irrilevanza, ai fini pretesi da parte ricorrente, dell'affidamento del privato acquirente dell'appartamento, basti in questa sede rilevare che: - lo stesso è recessivo rispetto alle finalità perseguite dal Comune, in considerazione della circostanza che i provvedimenti posti a tutela dell'interesse urbanistico (tanto di autotutela che sanzionatori) hanno la precipua finalità del ripristino dell'equilibrio urbanistico violato, onde gli stessi hanno carattere reale dirigendosi verso il manufatto che tale equilibrio abbia violato, indifferenti risultando le vicende proprietarie a quest'ultimo relative; - dunque tali provvedimenti possono essere legittimamente adottati anche se il bene risulti ad altri trasferito; - l'acquirente in buona fede dell'immobile riceve adeguata tutela in sede civilistica, potendosi rivalere nei confronti del dante causa, costruttore dell'appartamento, che abbia taciuto la circostanza del carattere non definitivo del titolo edificatorio legittimante l'opera».

3.2. Neppure accreditabile è l'ordine di doglianze volto a far valere la pretesa legittimazione conseguita dall'immobile controverso (avente per oggetto la chiusura di un porticato, con relativa trasformazione materiale del corrispondente locale terraneo in deposito ed autorimessa, riconducibile alla tipologia 1, e non la mera trasformazione funzionale del porticato anzidetto in deposito ed autorimessa, riconducibile alla tipologia 4 della tabella allegata alla l. n. 47/1985) in esito al rilascio della concessione edilizia in sanatoria n. 38 del 16 luglio 1999 e, quindi, la suscettività dell'immobile medesimo rispetto agli interventi assentiti con l'annullato permesso di costruire n. 57 del 5 dicembre 2003 (cfr. retro, in narrativa, sub n. 3, lett. b).

Esso finisce, infatti, per infrangersi contro gli approdi raggiunti da questa Sezione con la citata sentenza n. 98 del 15 febbraio 2006, dai quali il Collegio non ritiene di doversi e potersi discostare.

«Il c.t.u. – recita la pronuncia richiamata – dopo aver premesso che il fabbricato interessato era stato assentito con concessione edilizia n. 4 del 20 gennaio 1987 e successiva variante n. 111 dell'8 settembre 1987, per un volume fuori terra di mc 2.068,89 non comprendente il piano porticato de quo, ha precisato che come protezione lungo il perimetro di quest'ultimo, in luogo della ringhiera metallica prevista dal progetto originario, era stato realizzato un parapetto in muratura alto m 1,00, specificamente assentito con concessione edilizia n. 108/1988.

Egli ha poi riferito: - che, con nota prot. n. 2446 del 1° marzo 1995, il proprietario Coralluzzo aveva presentato istanza di condono ai sensi della l. 724/1994, finalizzata ad ottenere (testualmente) la “modifica di destinazione del piano terra da porticato ad autorimessa”; - che nel progetto descrittivo allegato (a firma dell'ing. Eustachio Barattolo) il piano terra, di mq 290,15 di superficie riportata, era indicato con destinazione “autorimessa” e risultava delimitato da parapetti di altezza di m 1,00 lungo l'intero perimetro, ad eccezione dei varchi di accesso lungo il fronte sud; - che nella relazione di accompagnamento, a firma del medesimo tecnico, era riferito che il proprietario, per prescrizione imposta dalla USL in sede di rilascio del certificato sanitario, aveva dovuto realizzare “un parapetto perimetrale avente l'altezza di circa m 1,00” e che, a seguito di tale intervento lo spazio lo aveva “destinato ad autorimessa, deposito attrezzi ed automezzi vari, utilizzandolo quindi in ogni parte” (per una superficie di mq 281,65); - che alla istanza era stata allegata un'attestazione di versamento della somma di L 5.000.000 in unica soluzione, quale oblazione per “abuso 4 d.l. n. 694/1994” (riferibile quindi a opere di cui ai punti 4, 5 e 6 della tabella allegata alla l. n. 47/1985); - che il Responsabile del Servizio Edilizia del Comune di Montecorvino Rovella aveva quindi rilasciato la concessione edilizia in sanatoria n. 38 del 16 luglio 1999, dalla quale risultava che la richiesta di sanatoria era stata riferita ad un “locale terraneo per una superficie utile di mq 281,65” e che l'opera

abusiva rientrava nella tipologia 1 prevista dalla tabella di cui alla l. n. 47/1985, dandosi nel contempo atto che l'oblazione era di L 5.000.000 ed era stata versata in data 13 dicembre 1994, e che gli oneri concessori per L 2.428.000 erano stati versati il 27 luglio 1998.

Il c.t.u. ha però precisato che in realtà l'oblazione forfetaria versata di L 5.000.000 non era congruente con la tipologia 1 indicata per l'abuso sanato, poiché avrebbe dovuto essere di L 30.418.200 e che l'immobile non avrebbe potuto beneficiare del condono ex lege n. 724/1994 in quanto di cubatura superiore ai mc 750 ammessi.

Il consulente ha altresì verificato, alla data del 2 settembre 2004 ... l'esistenza del citato parapetto, intonacato all'esterno ma privo di intonaco all'interno; l'assenza di intonaco all'intradosso del solaio di copertura del piano terra-porticato, nonché l'assenza di pavimento sul piano di calpestio; la mancanza di infissi e di impianti di qualsiasi genere.

Orbene, nell'esaminare tali elementi, ritiene il Tribunale che dato decisivo da mettere in risalto sia costituito dalla circostanza che, in realtà, l'odierno ricorrente al momento della presentazione dell'istanza di condono non aveva realizzato alcuna opera abusiva nell'ambito del porticato di sua proprietà posto al piano terra del fabbricato di via Bernini (ancora nel 2004 mancavano l'intonaco del solaio, il pavimento, gli infissi e ogni impianto); e che, in particolare, il muretto alto m 1,00 posto sul suo perimetro (e che nella prospettazione del Coralluzzo dovrebbe essere il manufatto che sarebbe venuto a delimitare un volume urbanisticamente rilevante, così da far configurare un autonomo locale destinato ad autorimessa-deposito) era stato regolarmente assentito (con c.e. n. 108/1988) quale "parapetto" in sostituzione della ringhiera in ferro prevista nell'originario progetto.

Ecco quindi spiegato perché la domanda presentata dal Coralluzzo, pur riferita ad "opere abusive", si incentrava su una pretesa "modifica di destinazione del piano terra da porticato ad autorimessa"; indicava col n. 4 la tipologia dell'abuso (ai sensi della tabella allegata alla L. 47/1985); quantificava in L 5.000.000 la somma dovuta a titolo di oblazione (cioè l'importo forfetario previsto dall'art. 4 d.l. n. 649/1994 appunto per abusi di tipologia 4); presentava in allegato una relazione tecnica che non dava nessuna indicazione precisa circa i lavori abusivi fatti (l'unico riferimento era al parapetto perimetrale, che però si è visto essere stato regolarmente assentito), nonché una dichiarazione sostitutiva di notorietà in cui le opere relative alla domanda di sanatoria erano indicate (senza ulteriori chiarimenti) come "realizzazione di un locale ad uso autorimessa in sostituzione dell'esistente portico".

A fronte di una domanda di tale tenore, il Comune di Montecorvino Rovella ha in maniera superficiale rilasciato la concessione edilizia in sanatoria n. 38 del 16 luglio 1999, qualificando l'"opera abusiva" come rientrante nella tipologia 1 di cui alla citata tabella ex lege n. 47/1985: ma tanto è avvenuto in maniera erronea, sia perché (si è visto) in realtà nessuna opera abusiva era stata posta in essere, sia perché – comunque – si era dato l'assenso postumo per una tipologia di abuso diversa da quella oggetto di richiesta.

Ebbene, a giudizio del Collegio, l'assenza di oggettivi elementi di trasformazione edilizia (seppure abusiva), al di là della effettiva accoglibilità della presentata richiesta di sanatoria, determina la conseguenza che certamente non poteva venire assentito un incremento di quello che era l'originario volume dello stabile in cui si trova il portico (al più potendosi ravvisare un mero mutamento dell'originaria destinazione d'uso; e ciò a prescindere dalle aspettative del Coralluzzo o dalla utilità per lui di un tale riconoscimento); e ciò tanto più in presenza di una cubatura che sarebbe stata ben superiore ai mc 750 condonabili.

Alla luce di questa ricostruzione, appare allora ben giustificato l'operato del Comune di Montecorvino Rovella, il quale, dopo la sospensione giurisdizionale dell'efficacia del primo diniego (nota prot. n. 8684/2000/risc. del 4 luglio 2002 a firma del Capo Area Tecnica) opposto all'istanza di Coralluzzo Sante volta ad ottenere il rilascio di una c.e. per modificare la destinazione d'uso (da non residenziale in residenziale) dell'area di cui si discute, è dapprima intervenuto sulla concessione in sanatoria n. 38/1999, annullandola in autotutela (al fine di eliminare l'equivoco richiamo in essa contenuta alla tipologia 1 di abuso) e sostituendola con il nuovo provvedimento concessorio in sanatoria n. 3 del 7 luglio 2003 (in cui ha precisato l'inquadrabilità dell'abuso nella tipologia 4, giusta

richiesta della stessa parte privata), e soltanto dopo di ciò ha proceduto ad emettere un nuovo diniego sull'ulteriore istanza concessoria della quale s'è detto (motivato, in sostanza, come il primo, con l'assenza di una volumetria trasformabile)».

La superiore disamina è stata, peraltro, così succintamente ed efficacemente suggellata dall'ordinanza cautelare reiettiva del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 4041 del 31 luglio 2007: «nel caso di specie, dalla costruzione di un semplice parapetto, che non esprime volume, si intende pervenire al risultato di scambiare usi dell'immobile dal carattere accessorio (portico e autorimessa-deposito) in progressive destinazioni principali (locale terraneo e residenze), così realizzando volumi funzionalmente autonomi».

#### 4. Secondi motivi aggiunti.

4.1. Infondata è la censura secondo cui il Comune di Montecorvino Rovella, nell'emettere la gravata ordinanza di demolizione n. 81 del 29 ottobre 2008, non avrebbe valutato il pregiudizio derivante all'intero fabbricato dall'abbattimento delle opere abusive, e, quindi, dell'applicabilità della sanzione alternativa pecuniaria ai sensi dell'art. 34 del d.p.r. n. 380/2001 (cfr. retro, in narrativa, sub n. 4, lett. a).

Al riguardo, occorre, in primis, rimarcare che, nel sistema delineato dal legislatore, all'amministrazione si impone un impegno istruttorio-motivazionale qualificato non già allorquando si tratti di applicare il paradigma sanzionatorio tipico, rappresentato dalla demolizione – quale facere idoneo a soddisfare l'interesse pubblico risiedente in re ipsa nella rimozione dell'illecito e nella ricostituzione dell'assetto urbanistico-edilizio violato –, bensì allorquando si tratti di adottare, in via alternativa e sussidiaria rispetto ad esso, la misura pecuniaria e di giustificare, quindi, adeguatamente e specificamente una simile determinazione in ragione dell'impossibilità di ripristino senza pregiudizio per la porzione legittima di edificio (sul punto, cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 1793/2012).

A ciò si aggiunga che, in ogni caso, stante la natura delle opere contestate (chiusura di un porticato, con relativa trasformazione materiale dapprima in deposito ed autorimessa e poi in civile abitazione), la relativa demolizione si rivela, ictu oculi, insuscettibile di compromettere l'equilibrio strutturale dell'intero edificio e di arrecare, segnatamente, alle porzioni di esso legittimamente eseguite quel pregiudizio del quale il ricorrente neppure fornisce adeguata dimostrazione.

4.2. Va, del pari, ripudiato il motivo di gravame incentrato sull'omessa ponderazione circa la prevalenza dell'interesse pubblico alla rimozione delle opere abusive rispetto all'antagonista interesse privato al loro mantenimento in loco (cfr. retro, in narrativa, sub n. 4, lett. b).

Ed invero, l'ingiunta misura repressivo-ripristinatoria, in quanto atto dovuto e rigorosamente vincolato, rimane affrancata dalla ponderazione discrezionale del confliggente interesse al mantenimento in loco della res, dove l'interesse pubblico risiede in re ipsa nella riparazione (tramite ripristino dello stato dei luoghi) dell'illecito edilizio e, stante il carattere permanente di quest'ultimo, non viene meno per il mero decorso del tempo, insuscettibile di ingenerare affidamenti nel soggetto trasgressore (cfr., ex multis, Cons. Stato, ad. plen., n. 9/2017; sez. IV, n. 3955/2010; sez. V, n. 79/2011; sez. IV, n. 2592/2012; sez. V, n. 2696/2014; sez. VI, n. 3210/2017; TAR Campania, sez. VI, n. 17306/2010; sez. VII, n. 22291/2010; sez. VIII, n. 4/2011; n. 1945/2011; sez. III, n. 4624/2016; n. 5973/2016; sez. VI, n. 2368/2017; sez. VIII, n. 2870/2017; TAR Puglia, Lecce, sez. III, n. 1962/2010; n. 2631/2010; TAR Piemonte, Torino, sez. I, n. 4164/2010; TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 35404/2010; TAR Liguria, Genova, sez. I, n. 432/2011).

In realtà, la regola immanente all'art. 38, comma 1, del d.p.r. n. 380/2001 è rappresentata dall'operatività della sanzione reale, la quale, in quanto effetto primario e naturale derivante dall'annullamento del permesso di costruire (così come dalla sua mancanza ab origine: cfr. art. 31, comma 2, del d.p.r. n. 380/2001 cit.), non richiede all'amministrazione un particolare impegno motivazionale, ma rinviene nella legalità violata la sua giustificazione in re ipsa.

Nel caso di annullamento del titolo abilitativo edilizio, in disparte l'ipotesi di vizi di ordine meramente procedurale e formale, non ricorrente nella fattispecie in esame, il modello legale tipico di atto consequenziale è, infatti, proprio quello dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi, in quanto unico atto idoneo ad arrecare una piena soddisfazione all'interesse pubblico alla rimozione delle opere in

contrasto con la disciplina urbanistica; cosicché, ove lo sviluppo attuativo del pregresso annullamento del permesso di costruire si incanali nell'alveo naturale della riduzione in pristino, alcun onere di specifica motivazione ricade sull'amministrazione procedente, il cui operato è obbligatoriamente scandito dallo stesso legislatore; mentre, solo in presenza di circostanze peculiari ed eccezionali, idonee ad accreditare l'oggettiva impossibilità di attuare la misura ordinaria della riduzione in pristino, sarà possibile accedere alla misura residuale della sanzione pecuniaria, occorrendo, però, in siffatta evenienza giustificare la deroga alla soluzione di 'tutela reale' privilegiata dal legislatore mediante una congrua motivazione che dia adeguatamente conto delle valutazioni effettuate (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. II, 21 marzo 2006, n. 3124; sez. VIII, 7 gennaio 2015, n. 34; 10 marzo 2016, n. 1397; 7 aprile 2016, n. 1746; 8 luglio 2016, n. 3490; sez. IV, 4 gennaio 2017, n. 68; TAR Veneto, Venezia, 21 aprile 2016, n. 417).

4.3. Nemmeno è ricollegabile portata infirmante alla denunciata omissione della comunicazione di avvio del procedimento definito con l'impugnata ordinanza di demolizione n. 81 del 29 ottobre 2008 (cfr. retro, in narrativa, sub n. 4, lett. c).

Per la sua natura di atto urgente dovuto e rigorosamente vincolato, non implicante valutazioni discrezionali, ma risolvendosi in meri accertamenti tecnici, fondato, cioè, su un presupposto di fatto rientrante nella sfera di controllo dell'interessato, l'ordinanza di demolizione non richiede, infatti, apporti partecipativi di quest'ultimo, il quale, in relazione alla disciplina tipizzata dei procedimenti repressivi, contemplante la preventiva contestazione dell'abuso, ai fini del ripristino di sua iniziativa dell'originario assetto dei luoghi, viene, comunque, posto in condizione di interloquire con l'amministrazione prima di ogni definitiva statuizione di rimozione d'ufficio delle opere abusive; tanto più che, in relazione ad una simile tipologia provvedimentale, può trovare applicazione l'art. 21 octies della l. n. 241/1990, che statuisce la non annullabilità dell'atto adottato in violazione delle norme su procedimento, qualora, per la sua natura vincolata, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente enucleato ((cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, n. 1021/2007; n. 5050/2007; sez. V, n. 3337/2012; sez. IV, n. 4945/2012; sez. V, n. 6071/2012; sez. VI, n. 2873/2013; n. 4075/2013; sez. V, n. 3438/2014; sez. III, n. 2411/2015; sez. VI, n. 3620/2016; TAR Campania, Napoli, sez. IV, n. 367/2008; n. 1460/2008; sez. VII, n. 1474/2008; n. 1883/2008; sez. III, n. 2207/2008; sez. IV, n. 2344/2008; sez. VI, n. 5973/2008; sez. VII, n. 4259/2011; Salerno, sez. I, n. 738/2012; Napoli, sez. IV, n. 737/2013; sez. VII, n. 3709/2013; sez. III, n. 4534/2013; sez. VIII, n. 5796/2013; sez. VII, n. 1332/2014; n. 3062/2014; sez. VIII, n. 5467/2014; n. 5856/2014; sez. III, n. 107/2015; Salerno, sez. II, n. 69/2015; Napoli, sez. IV, n. 685/2015; sez. II, n. 1534/2015; Salerno, sez. II, n. 664/2015; n. 1036/2015; Napoli, sez. III, n. 4392/2015; n. 4968/2015; sez. VIII, n. 1767/2016; sez. IV, n. 4495/2016; n. 4574/2016; sez. III, n. 121/2017; n. 677/2017; sez. VI, n. 995/2017; sez. IV, n. 2320/2017; sez. VIII, n. 4122/2017; sez. III, n. 5967/2017; Salerno, sez. II, n. 24/2018; Napoli, sez. III, n. 898/2018; n. 1093/2018; sez. IV, n. 1434/2018; n. 1719/2018; n. 2241/2018; TAR Basilicata, Potenza, sez. I, n. 33/2008; TAR Veneto, Venezia, sez. II, n. 454/2008; n. 605/2008; TAR Puglia, Lecce, sez. III, n. 2651/2008; TAR Lazio, Roma, sez. I, n. 1210/2013; n. 2098/2015; n. 10829/2015; n. 10957/2015; n. 2588/2016; TAR Umbria, Perugia, n. 85/2013; n. 66/2014; TAR Liguria, Genova, sez. I, n. 170/2014; TAR Marche, Ancona, n. 274/2014; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, n. 1324/2014; TAR Puglia, Lecce, sez. III, n. 1708/2016; n. 1552/2017).

5. Terzi motivi aggiunti.

5.1. A dispetto degli assunti propugnati da parte ricorrente (cfr. retro, in narrativa, sub n. 5, lett. a), l'istanza di sanatoria prot. n. 1797 del 30 gennaio 2009 era insuscettibile di incidere sul subprocedimento susseguente all'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione n. 81 del 29 ottobre 2008.

E ciò, alla stregua di un triplice ordine di considerazioni.

a) In primis, perché la presentazione della suindicata istanza, sopravvenuta all'emissione dell'ordinanza di demolizione n. 81 del 29 ottobre 2008 (quando, peraltro, l'inutile decorso del prescritto termine di 90 giorni per l'esecuzione aveva prodotto i suoi automatici effetti ablatori), ha

potuto, al più, comportare – secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale, condiviso anche da questo Tribunale amministrativo regionale (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV, n. 4818/2013; sez. VI, n. 1393/2016; n. 1565/2017; n. 2161/2017; n. 4469/2017; n. 1181/2018; TAR Campania, Salerno, 672/2015; n. 782/2015; Napoli, sez. III, n. 5521/2015; TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 11903/2017; TAR Puglia, Lecce, sez. II, n. 477/2018) – soltanto un arresto temporaneo dell'efficacia dell'adottata misura repressivo-ripristinatoria, la quale ha riacquisito il proprio vigore in seguito al tacito diniego di sanatoria ex art. 36, comma 3, del d.p.r. n. 380/2001, così assicurando la fonte provvedimentale di legittimità delle attività amministrative poste in essere in via susseguente.

b) Poi, perché il Cerrato risulta aver richiesto non già una sanatoria 'senza opere', bensì, da un lato, il riesame in autotutela dell'annullamento d'ufficio della concessione edilizia in sanatoria n. 38 del 16 luglio 1999, disposto con determina del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Montecorvino Rovella n. 28 del 20 maggio 2003 e, d'altro lato, la demolizione della volumetria (mc 66,76) eccedente la soglia massima (mc 750) consentita dall'art. 39 della l. n. 724/1994, cosicché l'istanza così configurata non avrebbe potuto intendersi propriamente volta all'accertamento di conformità urbanistico-edilizia suscettibile di procurare l'invocato effetto paralizzante l'avviato iter repressivo-ripristinatorio.

c) Infine, perché l'istanza in parola ha per oggetto il cambio di destinazione d'uso dell'immobile controverso da porticato ad autorimessa, mentre l'ordinanza di demolizione n. 81 del 29 ottobre 2008 ha per oggetto la realizzazione di «pareti di tompagno, tramezzature, intonaco civile, impianti idro-termo-sanitari ed elettrici, pavimenti e rivestimenti, porte interne e di caposcala, infissi esterni e ... rifiniture occorrenti per l'agibilità degli alloggi».

5.2. Come eccepito dall'amministrazione comunale resistente, le deduzioni attoree di sanabilità delle opere de quibus non possono trovare ingresso in questa sede per non essere stato tempestivamente impugnato il silenzio diniego formatosi ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 3, del d.p.r. n. 380/2001 sulla richiesta di loro accertamento di conformità urbanistico-edilizia.

In ogni caso, esse si infrangono contro l'obiezione di inconferenza della invocata circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con n. 2699 del 7 dicembre 2005.

Quest'ultima ammette, infatti, la possibilità di eliminare le eccedenze volumetriche (purché "scorporabili": condizione, questa, non dimostrata dal ricorrente) non già con riferimento al limite singolo di mc 750 (opposto, nel caso in esame, al Cerrato), bensì con riferimento alla soglia complessiva di mc 3.000, operante nell'ipotesi – qui non ravvisabile – di plurime costruzioni abusive.

6. In conclusione, stante la sopravvenuta carenza di interesse alla sua coltivazione, il ricorso introduttivo del presente giudizio va dichiarato improcedibile, mentre, stante la loro ravvisata infondatezza, i relativi motivi aggiunti vanno respinti.

7. Le spese di lite devono seguire la soccombenza e, quindi, liquidarsi nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e respinge i relativi motivi aggiunti.

Condanna Cerrato Antonio al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.500,00, da ripartirsi nella misura di € 1.500,00 (oltre oneri accessori, se dovuti) in favore del Comune di Montecorvino Rovella e nella misura di € 1.000,00 (oltre oneri accessori, se dovuti) in favore di Toriello Natalino e Salerno Giuseppe, questi ultimi in solido tra loro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Maria Abbruzzese, Presidente

Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore

Michele Conforti, Referendario

L'ESTENSORE  
Olindo Di Popolo

IL PRESIDENTE  
Maria Abbruzzese

IL SEGRETARIO